



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

TASSAZIONE ITALIANA DEI REDDITI DI CAPITALE ESTERI CON DEDUZIONE DELLE IMPOSTE ESTERE DEFINITIVE

- Sentenza del 4/11/2025, n. 297 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como.

Composizione

- Pres. Abate
- Rel. Mancini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Redditi di capitale di fonte estera - Tassazione in Italia - Deduzione delle
imposte pagate all'estero a titolo definitivo - Ammissibilità.

Massima

Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente-persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una *partnership* di diritto internazionale, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile, qualora l'assoggettamento tributario in Italia, mediante ritenuta a titolo d'imposta, avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, in quanto il contribuente non può chiedere l'imposizione ordinaria. (In applicazione di tale principio, la Corte ha statuito che la tassazione italiana dei dividendi, percepiti da società svizzera, dovesse avvenire deducendo dall'ammontare della ritenuta del 26%, applicata in Italia, le imposte pagate in Svizzera dal contribuente, a titolo definitivo, sui dividendi medesimi).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 27
- L. 23 dicembre 1978, n. 943, art. 24

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., sez. 5, n. 25698 del 01/09/2022

Anno pubb.

- 2025.